UFFICI

GARANTE DEL CONTRIBUENTE
PER LA REGIONE UMBRIA

Perugia 21 febbraio 2023

TRANSITO 02/03/2023

Camera dei Deputati
ARRIVO 6 Marzo 2023
Prot: 2023/0000360/TN

Alla PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Palazzo Chigi
00187 ROMA

Alla PRESIDENZA DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA
Palazzo Madama
00186 ROMA

Alla PRESIDENZA DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA

protocollo n° 2023/ 065

OGGETTO: Relazione annuale al Governo ed al Parlamento, ai sensi dell'art. 13 comma 13 bis della L. 212/2000 – Anno 2022 -

Via Canali n. 12 – 06124 Perugia – tel. 075 9110991 – e-mail dr.umbria.garante@finanze.it , casella PEC
garante_umbria@pec.agenziaentrate.it

Il Garante del contribuente per Regione Umbria presenta questa relazione annuale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, della legge n. 212 del 27 luglio 2000, per fornire dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti, nel campo della politica fiscale e sulle attività svolte durante l'anno 2022.

Come stabilito dal comma 12, art. 13 sopra citato, sono state già trasmesse le previste relazioni semestrali alle Autorità destinatarie delle stesse.

1. ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO

Si confermano le considerazioni di carattere generale sulla organizzazione e funzionalità dell'ufficio espresse con le precedenti relazioni annuali.

Per l'anno 2022 è stata confermata l'assegnazione di personale di segreteria in numero di una unità, per la quale si conferma il positivo giudizio espresso nelle precedenti relazioni annuali, con soddisfazione per l'ottimo livello di collaborazione prestata, pur tenendo conto delle difficoltà della modalità particolare del lavoro svolto in questo periodo.

Altrettanto dicasi per il supporto tecnico di collaborazione col Garante fornito dalla Direzione Regionale con l'assegnazione di funzionari che, continuando nei loro incarichi nei rispettivi uffici, collaborano con il Garante per lo svolgimento delle sue funzioni.

Anche nel periodo in riferimento è proseguito un proficuo confronto con la Direzione Regionale e gli altri Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia Entrate Riscossione, con il Comando del Corpo della Guardia di Finanza, nonché con la Regione, i Comuni, e le strutture preposte a funzioni di accertamento e riscossione dei loro tributi.

Via Canali n. 12 – 06124 Perugia – tel. 075 9110991 – e-mail dr.umbria.garante@finanze.it , casella PEC garante_umbria@pec.agenziaentrate.it

Positiva collaborazione è stata svolta con il Difensore Civico Regionale dell'Umbria, istituito con competenze anche in materia di tributi regionali, essendo stato concordato tra i due Organi un reciproco ed utile coordinamento, nel rispetto delle rispettive prerogative.

Come emerge dai dati, al Garante vengono sottoposte sempre in maggior numero questioni aventi ad oggetto l'applicazione di principi e regole propri dei tributi locali (in particolare IMU e TARI) con piena, fattiva e tempestiva collaborazione da parte dei relativi Uffici.

2. ATTIVITA' SVOLTA - PROSPETTI DI SINTESI DEI DATI STATISTICI

Il numero e la tipologia dei procedimenti trattati vengono indicati, in dettaglio, nei prospetti sotto riportati, che riepilogano quelli periodici, già inviati agli Organi competenti, con le relazioni semestrali previste dall'art. 13, comma 12, Legge 27.07.2000, n. 212, con l'utilizzo della applicazione SIGOV.

Nel 2022 sono pervenute quaranta segnalazioni da parte dei contribuenti o loro intermediari, e sono state trattate cinque richieste di parere per mancato o irregolare funzionamento di Uffici, ai sensi dell'art.3 D.L. n. 498/1961, pervenute dalla Agenzia delle Entrate.

Il numero dei procedimenti in trattazione all'inizio dell'anno (nove), di quelli avviati (quaranta), di quelli definiti (quarantuno), nonché di quelli pendenti alla data di chiusura del periodo con istruttoria in corso (otto), risulta nei prospetti distinto per semestre.

Via Canali n. 12 – 06124 Perugia – tel. 075 9110991 – e-mail dr.umbria.garante@finanze.it , casella PEC garante_umbria@pec.agenziaentrate.it

Le istanze pervenute in corso di anno vengono anche riepilogate e tenute distinte per tributi e tipologia di intervento.

Si precisa che in aggiunta a tali dati, relativi alle istanze formalizzate, sono stati svolti numerosi e proficui colloqui, richiesti nello stesso periodo da parte dei contribuenti, anche in modo informale.

La disponibilità concessa ai contatti diretti con i contribuenti, per migliorare l'area delle attività del Garante, ha consentito, in molte circostanze, di chiarire le problematiche segnalate ed orientare lo stesso contribuente nella scelta dei mezzi di tutela a lui consentiti.

ISTANZE PERVENUTE ANNO 2022

1° Semestre	25
2° Semestre	15
Totale anno 2022	40

STATO DEI PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022

Pratiche in trattazione	Istanze / Segnalazioni	Totale	Pratiche definite	Pratiche in trattazione 31.12.2021
9	40	49	41	8

Via Canali n. 12 – 06124 Perugia – tel. 075 9110991 – e-mail dr.umbria.garante@finanze.it , casella PEC garante_umbria@pec.agenziaentrate.it

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO – ISTANZE DEFINITE ANNO 2022

PERIODO	ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE/.SANZIONI	RISCOSSIONE	RIMBORSI	VERIFICHE FISCALI	QUESTIONI VARIE	TOTALE
1° Semestre	16	3	1	-	13	33
2° Semestre	4	1	-	-	3	8
Totale	20	4	1	-	16	41

TIPOLOGIA DI TRIBUTI TRATTATI – ISTANZE DEFINITE ANNO 2022

PERIODO	TRIBUTI ERARIALI	TRIBUTI LOCALI	QUESTIONI VARIE	TOTALE
1° Semestre	13	7	13	33
2° Semestre	3	2	3	8
Totale	16	9	16	41

3. OSSERVAZIONI SULLE QUESTIONI TRATTATE NELL'ANNO 2022

Per l'anno 2022 i tributi maggiormente interessati dagli interventi sono stati quelli erariali, nonché istanze riguardanti questioni varie.

Sono sempre più frequenti i casi di intervento richiesti al Garante in materia di tributi locali, compresi gli atti emessi dai loro Concessionari.

Così come tendono ad aumentare le istanze nelle quali viene lamentata l'applicazione delle norme in materia di riscossione.

Via Canali n. 12 – 06124 Perugia – tel. 075 9110991 – e-mail dr.umbria.garante@finanze.it , casella PEC garante_umbria@pec.agenziaentrate.it

Per ulteriori considerazioni sull'attività svolta in Umbria, in linea anche con quanto emerso in altre Regioni, si precisa quanto segue:

- il crescente livello di pressione fiscale induce i contribuenti a presentare allo Scrivente segnalazioni riguardanti specialmente atti di riscossione, sia per ottenere provvedimenti di rateizzazione che di sospensione degli stessi. In questa materia per alcune questioni, a causa di divergenze interpretative delle norme applicate, è mancata la condivisione con la Agenzia Entrate Riscossione.

- permangono problematiche relative alla tassazione IMU di aree edificabili inserite in un programma di cosiddetta "compensazione edilizia"; vicenda definita dalla Corte di Cassazione con sentenza delle Sezioni Unite n° 23902 del 29 ottobre 2020, ma ancora non risolta con l'Ente locale interessato;

- vengono presentate lamentele per i ritardi nel pagamento dei rimborsi spettanti. Il problema è collegato alla mancata possibilità per gli Uffici Territoriali di precisare la data del pagamento degli importi riconosciuti dovuti, per la indisponibilità dei fondi necessari;

- la procedura di *autotutela* nei confronti di atti di accertamento e, soprattutto, di riscossione, per i tributi erariali e per quelli degli Enti locali, è stata lo strumento più frequentemente invocato dai contribuenti a garanzia del proprio affermato diritto, in alternativa a quello di natura giudiziaria, soprattutto nei casi in cui questa procedura non è stata, per varie ragioni, esperita. Con la conseguenza che, come è noto, il silenzio dell'Amministrazione, che non equivale a inadempimento o diniego, è contestabile davanti al Giudice Tributario, con i relativi limiti affermati dalla giurisprudenza.

Via Canali n. 12 – 06124 Perugia – tel. 075 9110991 – e-mail dr.umbria.garante@finanze.it , casella PEC garante_umbria@pec.agenziaentrate.it

Si rinnova perciò la necessità di una segnalazione al legislatore, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 21 giugno 2017, a meglio disciplinare la materia della autotutela tributaria. E ciò anche per rafforzare il ruolo del Garante, il cui coinvolgimento in tale istituto, previsto dalla norma istitutiva, viene ora a risultare ancora più indebolito.

Durante l'anno sono state presentate istanze che hanno comportato la necessità di meglio chiarire la portata e i limiti delle competenze funzionali dell'Ufficio del Garante.

- A questo riguardo si è dovuto ribadire che, secondo la prassi da tempo in uso, la competenza territoriale del Garante è collegata alla sede dell'Ufficio che ha emanato il provvedimento censurato. E ciò anche per quanto riguarda gli atti di riscossione emessi dalla Agenzia Entrate Riscossione, sulla base del criterio della residenza del debitore che ha avuto l'iscrizione a ruolo.
- La competenza del Garante è stata esclusa nei casi in cui il credito in discussione, pur riscosso mediante ruolo, non aveva natura tributaria, come ad esempio per le violazioni alle norme del codice della strada.
- L'intervento del Garante è stato ritenuto non praticabile nei casi in cui, per le questioni prospettate, risultava già pendente ricorso davanti al Giudice Tributario. Così come allorché venivano mosse censure sul contenuto dei processi verbali di constatazione notificati al contribuente, prima che l'Autorità Amministrativa avesse emesso i relativi atti di accertamento, liquidazione o riscossione (art. 12, comma 7, legge n° 212/2000).

Via Canali n. 12 – 06124 Perugia – tel. 075 9110991 – e-mail dr.umbria.garante@finanze.it , casella PEC garante_umbria@pec.agenziaentrate.it

- E' stata invece affermata la piena procedibilità dell'istanza nei casi in cui veniva censurato il modo in cui i verificatori avevano proceduto alla verifica (art. 12, comma 5, L. 212/2000), ossia nei casi in cui il loro comportamento attuato in violazione del previsto codice, aveva determinato negative conseguenze nei rapporti tra Amministrazione e Contribuente (art. 13, comma 11, legge citata), con rilievo anche disciplinare.
- È stata, pacificamente riconosciuta la competenza del Garante in materia di contributi richiesti dai Consorzi di bonifica aventi sede nella Regione;
- Sono continuate a pervenire istanze riguardanti le nuove competenze attribuite all'Agenzia delle Entrate dalle norme che prevedono la concessione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti esercitanti attività di impresa e di lavoro, colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID 19 (art. 25, D.L. n° 34/2020), o da persone titolari di partita IVA che svolgono attività commerciale nei centri storici (art. 59, D.L. 104/2020, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n° 126). In questi nuovi casi, pur non trattandosi di tributi in senso stretto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha provveduto secondo le risultanze istruttorie emerse dalle segnalazioni degli interessati.
- Allo stesso modo è stata risolta una questione riguardante un atto di cessione di credito di imposta prevista in materia di ristrutturazione di edifici (cosiddetto Superbonus 110%).
- Particolare interesse continuano a mostrare le istanze riguardanti i tributi locali IMU e TARI.
- Per quanto riguarda l'applicazione della TARI, spesso viene contestata la idoneità del locale a produrre rifiuti e la superficie tassata, nonché la composizione del relativo nucleo familiare. E' venuta all'esame anche

Via Canali n. 12 – 06124 Perugia – tel. 075 9110991 – e-mail dr.umbria.garante@finanze.it , casella PEC garante_umbria@pec.agenziaentrate.it

una questione in cui l'attività esercitata dal contribuente non trovava precisa indicazione nell'elenco delle categorie per le utenze non domestiche approvato dal Consiglio comunale. Ragion per cui il funzionario responsabile del tributo ha dovuto utilizzare il criterio della assimilazione con un esito ritenuto gravoso dal contribuente. Questa problematica è frequente, per cui si evidenzia la necessità di interventi chiarificatori, al fine di suggerire l'uso di criteri applicativi, anche con sottocategorie, più rispettosi del principio secondo cui il tributo deve essere modellato e graduato tenendo conto della idoneità dell'attività a produrre rifiuti, secondo le modalità di uso del locale. Questione questa ricorrente anche nei casi di tassazione di agriturismi.

- Altro argomento ricorrente è quello riguardante la definizione normativa del concetto di abitazione principale ai fini dell'applicazione del diritto all'esenzione dal tributo IMU. Sullo stesso è stata sollevata questione di costituzionalità risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n°209/2022, con prevedibili problematiche sul conseguente diritto al rimborso.

4. CONCLUSIONI

Dalla attività svolta nell'anno non sono emerse gravi disfunzioni, prassi anomale o comportamenti scorretti da parte degli Uffici finanziari e delle loro strutture coinvolte dalle segnalazioni dei contribuenti.

Per meglio perseguire un interesse comune alla instaurazione di un rapporto di fiducia tra l'Amministrazione finanziaria (comprendendo in quest'ultima anche gli Enti locali) ed i contribuenti, si ritiene opportuno ribadire, anche in questa sede, la necessità di apportare modifiche normative

Via Canali n. 12 – 06124 Perugia – tel. 075 9110991 – e-mail dr.umbria.garante@finanze.it , casella PEC garante_umbria@pec.agenziaentrate.it

all'art. 13 dello Statuto del contribuente, ed in particolare per meglio definire il ruolo del Garante e la latitudine delle sue funzioni; e soprattutto per assicurare effettività alle sue pronunce e autonomia, indipendenza e funzionalità dell'Ufficio; e ciò nell'interesse del buon funzionamento dell'Amministrazione.

Modifiche queste che risultano in linea con quanto da più parti sollecitato e segnalato anche dai colleghi di altre Regioni.

IL GARANTE
(*Lodovico PRINCIPATO*)

Via Canali n. 12 – 06124 Perugia – tel. 075 9110991 – e-mail dr.umbria.garante@finanze.it , casella PEC
garante_umbria@pec.agenziaentrate.it